

Codice DB1424

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2294

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Sauze d'Oulx (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico - Tipo di intervento: "Adeguamento e ridefinizione pista 42 Bourget - parta bassa" in loc. Bourget - Comune di Sauze d'Oulx (TO).

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Sauze d'Oulx - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 09.08.2013, prot. n. 53635/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Adeguamento e ridefinizione pista 42 Bourget - parte bassa" in loc. Bourget - Comune di Sauze d'Oulx (TO);

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 60767/DB14.20 del 30.09.2013;

Preso atto dell'istruttoria e del parere forestale del 30.09.2013 espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Sauze d'Oulx (TO) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di "Adeguamento e ridefinizione pista 42 Bourget - parte bassa" in loc. Bourget - Comune di Sauze d'Oulx, sulla superficie di cui al foglio n. 21 mappale 93 del Catasto del Comune di Sauze d'Oulx, di area complessiva pari a 12.000 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e di cui 7.540 m² boscati, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. le operazioni di scavo e riporto dovranno essere precedute da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzato a un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti a evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali; il sistema di drenaggio dovrà essere sottoposto a periodici interventi di manutenzione atti a conservarne nel tempo l'efficienza;
4. dovranno essere eseguite le operazioni di inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell'erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le semine in caso di non soddisfacente riuscita degli stessi;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
6. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
7. i movimenti terra dovranno essere eseguiti in modo che gli scavi non rimangano esposti per lungo tempo agli agenti atmosferici ed alle acque di ruscellamento, al fine di evitare processi di infiltrazione localizzati che potrebbero ridurre sensibilmente la resistenza al taglio nei depositi superficiali.
8. deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;
9. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate secondo le indicazioni della relazione di recupero ambientale in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
10. tutte le aree inerbite dovranno essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stagione d'alpeggio dall'esecuzione dell'intervento;
11. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Per quanto gli interventi di adeguamento della pista in oggetto siano ubicati in aree non esposte a pericolo di valanghe, si richiama comunque la responsabilità del Direttore delle piste, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 19 della L.r. 2/2009, nel garantire la sicurezza della pista in oggetto in relazione al pericolo di valanghe, attraverso l'attuazione di specifiche procedure di gestione del rischio, da definirsi in un apposito Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. 10.02.2009 n. 4 sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio; la compensazione dovrà essere effettuata nel rispetto del relativo progetto allegato alla documentazione che si conserva agli atti. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione degli interventi compensativi. In base alla tipologia di intervento compensativo dovranno essere seguite le procedure di comunicazione previste dal Regolamento forestale vigente.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini